

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 119/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEGLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI - STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della L.N.D. e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2012-2013, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;
ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

- gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni, preceduto da telegramma o telefax entro le ore 18.00 del giorno successivo all'effettuazione della gara stessa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29, n. 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o

Distrettuali), entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e delle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 120/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI - DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012-2013

Il Presidente Federale,

preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di abbreviazione dei termini relativi alle gare di play-off e di play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali relativi alla stagione sportiva 2012-2013, per i procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi territoriali ed alla Commissione Disciplinare territoriale;

ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di dette fasi;

visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva;

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:

gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata dalle Delegazioni Provinciali o Distrettuali), entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale:

gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^a CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Il Presidente Federale,

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2012/2013, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2013/2014;
- ritenuto che la rapidità temporale di svolgimento delle gare di qualificazione impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini relativi ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e alla Corte di Giustizia Federale, anche se conseguenti a reclami di parte;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo nazionale:

- i rapporti ufficiali sono esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami avverso il regolare svolgimento della gara, a norma dell'art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.
- il Comunicato ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo Nazionale e trasmesso via telefax alle due Società interessate ed alla Corte di Giustizia Federale.

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Corte di Giustizia Federale:

- gli eventuali reclami alla Corte di Giustizia Federale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale, dovranno pervenire o essere depositati presso la sede di Via Campania, 47 - Roma - entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale, con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede della stessa Corte di Giustizia Federale entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Corte di Giustizia Federale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà inviato alle Società interessate mediante trasmissione via telefax od altro mezzo idoneo. In ogni caso, la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.);

- l’inoltro dei reclami, l’invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire anche con l’utilizzazione del telefax o della posta elettronica, salvo l’onere di comprovare, dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, l’invio della copia dei motivi del reclamo alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVAMENTE ALLE FINALI REGIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, relativamente alle finali regionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti 2012/2013;
- ritenuta che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle singole gare di detta fase;
- visto l'art.33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva,

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1) Procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo Territoriale:

- i rapporti sono esaminati dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale il giorno successivo alla disputa di ciascuna gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 3, 5 e 7, C.G.S., dovranno pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni;
- il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo e trasmesso via telefax alle Società interessate. In ogni caso, lo stesso si intende conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (art. 22, comma 11, C.G.S.).

2) Procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione disciplinare territoriale:

- gli eventuali reclami alla Commissione disciplinare territoriale avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i

provvedimenti del Giudice Sportivo, e contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L'attestazione dell'invio all'eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato entro le ore 17.00 dello stesso giorno, oppure potrà esporle in sede di discussione del gravame;

- la Commissione disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale;
- l'inoltro dei reclami, l'invio degli stessi alle eventuali controparti e la produzione di controdeduzioni potranno avvenire con l'utilizzazione del telefax o altro mezzo idoneo, salvo l'onere di comprovare, dinanzi alla Commissione disciplinare territoriale, l'invio della copia dei motivi dei reclami alla eventuale controparte.

Tutte le altre norme applicabili in materia non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 116/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I PLAY OFF 1° E 2° TURNO DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B, PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI PROFESSIONISTI I^ E II^ DIVISIONE E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2012/2013, E PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2012/2013

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valevoli per i play off 1° e 2° turno del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B, per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi Professionisti I^ e II^ Divisione e Giovanissimi Professionisti 2012/2013 e per le fasi eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2012/2013;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

TORNEO DELLE PROVINCE 2013 – MEMORIAL GIUSEPPE SICONOLFI **(per Rappresentative Provinciali di Prima – Seconda – Terza Categoria)**

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione del *Torneo delle Province* nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.

Autorizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, è istituito il *Torneo delle Province* (che, da questo punto in poi del presente *Regolamento*, sarà indicato come *Torneo*, senza ulteriore specificazione). Anche per l'anno sportivo 2012/2013 e fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D., con pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale, esso è intitolato alla memoria di **Giuseppe Siconolfi**, il compianto Consigliere del Comitato medesimo, scomparso il 19 maggio 1999.

Art. 2 – Partecipazione delle *Rappresentative*.

La partecipazione al *Torneo* è riservata alle *squadre rappresentative delle Delegazioni Provinciali* (le quali, da questo punto in poi del presente *Regolamento*, saranno indicate come *Rappresentative*, senza ulteriore specificazione), nell'ambito del Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti.

Art. 3 – Limiti d'età dei calciatori.

Ogni singola *Rappresentativa* dovrà essere composta da un **massimo di 20 calciatori**, nati nel periodo **dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996**. A nessun titolo è ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota (né di età superiore, né di età inferiore ai limiti innanzi indicati).

Art. 4 – Tesseramento, certificazione medica ed elenco dei calciatori.

Per partecipare al *Torneo*, ogni singolo calciatore deve essere regolarmente tesserato, per la corrente stagione sportiva 2012/2013 e con validità fino al 30 giugno 2013 (anche a titolo di trasferimento *temporaneo*), a favore di una società partecipante, con la propria **prima squadra**, al rispettivo Campionato di Prima, Seconda, Terza Categoria nell'ambito della provincia di appartenenza territoriale (di Avellino, o Benevento, o Caserta, o Napoli, o Salerno). È consentito l'impiego di calciatori tesserati con *squadre riserve*, partecipanti al rispettivo Campionato di Provinciale di Terza Categoria 2012/2013, a condizione che la rispettiva prima squadra partecipi ad un Campionato non superiore a quello di Prima Categoria. L'elenco definitivo dei calciatori, relativo ad ogni singola Delegazione Provinciale, nel limite numerico (massimo di 20 unità) e di età, di cui al precedente **art. 3**, sarà depositato, anche a mezzo fax, presso il C.R. Campania – L.N.D., **entro le ore 18.30 di mercoledì 13 febbraio 2013**. Nell'elenco saranno indicati la data di nascita e la società di tesseramento, come innanzi indicato, di ogni singolo calciatore, nonché il numero di maglia, assegnata ad ognuno per l'intera durata del *Torneo*. Nella distinta di gara, da consegnare all'arbitro prima dell'inizio, potranno essere elencati tutti i venti calciatori, di cui all'elenco ufficiale depositato, come innanzi specificato. In una con l'elenco dei calciatori, saranno depositati presso il C.R. Campania – L.N.D., anche a mezzo fax, i singoli certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica dei calciatori elencati. Per quelli che, alla data d'inizio del *Torneo*, non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno d'età e che, all'atto del deposito dell'elenco, non siano stati ancora autorizzati dal C.R. Campania – L.N.D. alla partecipazione all'attività agonistica ex art. 34, n. 3, N.O.I.F., ovvero la cui autorizzazione sia scaduta, o comunque non copra l'intera durata del *Torneo*, saranno trasmesse al C.R. Campania – L.N.D., anche a mezzo fax, insieme con i rispettivi certificati di idoneità specifica all'attività agonistica, le singole relazioni mediche di raggiunta maturità psico-fisica, prescritte dall'art. 34, n. 3, b), N.O.I.F. Il C.R. Campania – L.N.D., effettuate le verifiche in ordine alla regolarità del tesseramento e della documentazione medica, come innanzi specificata, pubblicherà sul Comunicato Ufficiale, prima dell'inizio del *Torneo*, gli elenchi dei calciatori, con le eventuali autorizzazioni ex art. 34, n. 3, N.O.I.F. I calciatori, eventualmente esclusi a seguito delle verifiche di cui innanzi, potranno essere sostituiti, **entro le ore 18.30 di martedì 19 febbraio 2013**, da altri, che possiedano i requisiti prescritti.

Art. 5 – Modalità di svolgimento.

Le *Rappresentative* si affronteranno in un unico *girone all'italiana*, con gare di sola andata, in cinque giornate in contemporaneità. Gli abbinamenti, di cui al calendario delle gare, stabiliti – per la prima edizione del *Torneo* – mediante sorteggio, effettuato dal Presidente del C.R. Campania – L.N.D., per questa e per le successive edizioni saranno fissati sulla base del criterio dell'alternanza. Nel corso del *girone*, ogni *Rappresentativa* disputerà due gare *in casa* e due gare *fuori casa*. La prima e la seconda classificata dell'indicato *girone* (eventualmente, anche previa compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), disputeranno la gara di finale, per l'assegnazione del *Torneo delle Province 2013*.

Art. 6 – Organizzazione e periodo di svolgimento.

Il *Torneo*, organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., si disputerà, nei giorni di mercoledì ed, eventualmente, di domenica, nel periodo compreso **da mercoledì 20 febbraio a mercoledì 10 aprile 2013**. La durata del *Torneo* non potrà protrarsi – in ogni caso e per nessun motivo, anche nell'ipotesi di esigenza di gare di recupero – oltre il termine ultimo del 30 giugno 2013.

Art. 7 – Modalità tecniche – Formazione della graduatoria.

Le gare del *Torneo* si disputeranno in due tempi di durata regolamentare (45 minuti ognuno), con inizio alle **ore 15.30** e con tempo di attesa non eccedente **minuti trenta**. La graduatoria sarà stabilita mediante l'attribuzione dei punti ordinariamente corrispondenti alla vittoria (punti tre) ed alla sconfitta (punti zero). In deroga all'attribuzione ordinaria, al termine di ogni singola gara, eventualmente terminata con parità di reti realizzate, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore: alla *Rappresentativa* che realizzerà un maggior numero di tiri di rigore, saranno assegnati punti due; a quella che ne realizzerà un minor numero, saranno assegnati punti uno.

Nell'ipotesi in cui due *Rappresentative* concludessero il *Torneo* al primo posto in classifica a parità di punteggio, al fine della determinazione della prima e della seconda classificata si terrà conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti nell'incontro diretto (incluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel caso di gara terminata a parità di reti realizzate);
- della differenza tra reti realizzate e subite nell'intero *Torneo*;
- del maggior numero di reti realizzate nell'intero *Torneo*.

Nel caso di ulteriore parità, le due Rappresentative interessate saranno classificate al primo posto ex aequo e non si procederà ad alcun sorteggio.

Nell'ipotesi in cui tre *Rappresentative*, o tutte, concludessero il *Torneo* al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la prima e la seconda classificata si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le *Rappresentative* interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti (non escluso, eventualmente, il computo del mezzo punto in più, nel caso di gara terminata a parità di reti realizzate);
- a parità di punti, della differenza tra le reti realizzate e subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti realizzate negli incontri diretti;
- della differenza tra reti realizzate e subite nell'intero *Torneo*;
- del maggior numero di reti realizzate nell'intero *Torneo*.

Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà effettuato, presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. (fatta salva l'ipotesi di esigenza di disputa di gare di recupero), alle ore 18.30 di giovedì 21 marzo 2013, alla presenza dei Delegati (o di un loro rappresentante) delle Delegazioni Provinciali interessate, che sono fin d'ora invitate, senza ulteriore avviso.

Art. 8 – Gara di finale.

La gara di finale si disputerà **mercoledì 10 aprile 2013**, sul campo sportivo in località Boschetto di Sant'Angelo dei Lombardi (AV), città natale del compianto **Giuseppe Siconolfi**. I due tempi saranno di durata regolamentare (45 minuti ognuno). In caso di parità di punteggio, al termine dei due tempi regolamentari di gioco, la vittoria del *Torneo* sarà assegnata alla *Rappresentativa* prima classificata nella graduatoria del *girone*, di cui al precedente **art. 7**. Nell'ipotesi di prima posizione *ex aequo* tra due *Rappresentative*, nonché nell'ipotesi di attribuzione della prima posizione (tra tre o più *Rappresentative*) mediante sorteggio, per determinare la vincente si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore.

Art. 9 – Sostituzione dei calciatori.

Nel corso di ogni gara del *Torneo* è consentita (**nel limite massimo di cinque**) la sostituzione dei calciatori, indipendentemente dal rispettivo ruolo.

Art. 10 – Disciplina sportiva.

La disciplina sportiva del *Torneo* è demandata agli organi di giustizia sportiva del C.R. Campania – L.N.D. Nel rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, in ordine al risultato delle gare, sono inappellabili.

Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali:

- in ragione dell'esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale, quello eventuale degli Assistenti dell'arbitro e gli altri eventuali atti ufficiali saranno recapitati al C.R. Campania – L.N.D., anche mediante trasmissione via fax, **entro le ore 19.30 dello stesso giorno della gara**;
- in relazione ad ogni singola giornata di gare sarà pubblicato, **entro le ore 19.30 del giorno solare immediatamente successivo** a quello della disputa della relativa giornata di gare, un Comunicato Ufficiale – eventualmente, se necessario, anche apposito ed in via straordinaria –, con tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari e le decisioni in ordine alle gare medesime;
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo ogni due ammonizioni;
- l'eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l'automatica squalifica, per almeno una giornata di gara;
- **le giornate di squalifica, eventualmente eccedenti la durata del *Torneo*, dovranno essere scontate nel successivo Campionato della prima squadra, al quale parteciperà il calciatore**;
- nell'ipotesi di squalifica a termine, al calciatore, ovviamente, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività, nell'ambito della F.I.G.C., per il periodo temporale determinato dall'organo giudicante;
- i reclami avverso i provvedimenti disciplinari a carico delle persone fisiche saranno proposti come segue (nei termini temporali, con le modalità e con l'inoltro agli organi di giustizia sportiva, di cui alle prescrizioni, in via ordinaria, del Codice di Giustizia Sportiva):
 - a) avverso un provvedimento disciplinare a carico di un dirigente, o di un collaboratore della F.I.G.C., che non sia tesserato a favore di una società del C.R. Campania – L.N.D.: dal Delegato della relativa Delegazione Provinciale;
 - b) avverso un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato di società del C.R. Campania – L.N.D.: dalla rispettiva società di appartenenza, oppure dall'interessato;
- un eventuale reclamo in ordine ad una gara (con esclusione di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per i quali è prescritta l'inammissibilità, e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte ad una gara, inclusa quella di finale) deve essere preannunciato, a pena di inammissibilità del reclamo medesimo, per iscritto, con consegna all'arbitro della relativa gara **entro il termine di minuti venti** dalla conclusione della gara medesima. Le relative motivazioni dovranno essere trasmesse, **entro le ore 24 dello stesso giorno**, a mezzo fax, al Comitato Provinciale controparte ed al C.R. Campania – L.N.D., al quale ultimo sarà trasmessa anche l'attestazione dell'eseguita, analoga trasmissione alla Delegazione Provinciale controparte;
- le eventuali controdeduzioni al reclamo devono essere formalizzate, dalla Delegazione Provinciale controparte, **entro le ore 12 del giorno successivo**, mediante trasmissione a mezzo fax, alla Delegazione Provinciale reclamante ed al C.R. Campania – L.N.D., al quale ultimo sarà trasmessa anche l'attestazione dell'eseguita, analoga trasmissione alla medesima Delegazione Provinciale reclamante;
- la decisione relativa al reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale del giorno solare immediatamente successivo a quello di disputa della gara di riferimento;
- nell'ipotesi di **rinuncia**, anche ad una sola gara del *Torneo*, la *Rappresentativa* sarà **esclusa dal *Torneo*** e le eventuali gare precedenti saranno ininfluenti ai fini della determinazione della graduatoria, di cui al precedente **art. 7**.

Art. 11 – Arbitri delle gare.

Per la direzione delle gare del *Torneo*, le terne arbitrali saranno designate dal Comitato Regionale Arbitri della Campania.

Art. 12 – Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente *Regolamento*, si fa espresso rinvio alle disposizioni, di cui alle Carte Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

IL SEGRETARIO
(Andrea Vecchione)

IL PRESIDENTE
(Vincenzo Pastore)

TORNEO DELLE PROVINCE 2013 – MEMORIAL GIUSEPPE SICONOLFI

CALENDARIO DELLE GARE

1ª giornata – mercoledì 20 febbraio 2013

CASERTA	NAPOLI	
BENEVENTO	SALERNO	
Riposa	AVELLINO	

2ª giornata – mercoledì 27 febbraio 2013

SALERNO	AVELLINO	
NAPOLI	BENEVENTO	
Riposa	CASERTA	

3ª giornata – mercoledì 6 marzo 2013

AVELLINO	BENEVENTO	
SALERNO	CASERTA	
Riposa	NAPOLI	

4ª giornata – mercoledì 13 marzo 2013

BENEVENTO	CASERTA	
AVELLINO	NAPOLI	
Riposa	SALERNO	

5ª giornata – mercoledì 20 marzo 2013

NAPOLI	SALERNO	
CASERTA	AVELLINO	
Riposa	BENEVENTO	

Gara di finale: mercoledì 10 aprile 2013

campo sportivo *Località Boschetto* – Sant'Angelo dei Lombardi – ore 14.30

I campi sportivi delle gare del *girone* saranno designati e comunicati (dalla rispettiva Delegazione Provinciale ospitante, con il criterio della vicinanza alla Delegazione Provinciale ospite) **entro le ore 18.30 di lunedì 4 febbraio p.v.**, per la pubblicazione sui Comunicati Ufficiali di **giovedì 7 febbraio p.v.** di questo Comitato Regionale – L.N.D. e delle cinque Delegazioni Provinciali.